

STATUTO

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato "*difendiamo LORETO APRUTINO*", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di valorizzazione del territorio ed in modo particolare di promuovere tutte le iniziative atte ad evitare la realizzazione di impianti e strutture che possano arrecare pregiudizio all'ambiente o al territorio ovvero a singoli paesi, all'interno del Comune di Loreto Aprutino ovvero in zone limitrofe

A tal fine il Comitato si prefigge di organizzare manifestazioni per far conoscere ed informare la popolazione sugli effetti della costruzione di strutture dannose per la salute pubblica e l'ambiente; organizzare petizioni contro la costruzione di dette strutture dannose; tutelare con opportune iniziative le bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche, monumentali ed archeologiche della località; tutelare la salute dei cittadini; svolgere una fattiva opera di convinzione per contrastare la realizzazione di impianti di strutture dannose per la salute e l'ambiente; realizzare di manifestazioni ed iniziative che possono essere di supporto all'attività su descritta; presentare alle competenti autorità istanze e petizioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di

celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto. Tali attività potranno essere svolte anche instaurando forme di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, anche stipulando apposite convenzioni;

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

La qualifica di socio promotore dà diritto:- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;- a godere dell'elettorato attivo e passivo;

Art. 4

Il Comitato ha sede in Loreto Aprutino (PE) Contrada Saletto snc (Zona Industriale Passo Cordone).

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento dello scopo e conseguentemente al compimento di tutte le operazioni contabili connesse ad eventuali manifestazioni e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che eventualmente curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 6

Sono organi del Comitato: a) l'Assemblea dei promotori) il Presidente
c) il Consiglio di Gestione

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di cinque, compreso il Presidente. Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari; Il Consiglio di Gestione è convocato dal

Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo E-mail o fax da spedirsi al meno due giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio di Gestione, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di Gestione.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale

rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono i membri del Consiglio di Gestione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria: a) emanazione del programma b) elezione del Presidente c) nomina degli Organizzatori (Consiglio di Gestione) d) approvazione del rendiconto economico-finanziario; e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; f) approvazione di eventuali Regolamenti; g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori-

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di

un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro ^{cinque} venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7

Il patrimonio del Comitato è costituito da quote e contributi dei promotori, donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

Art. 8

Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà

	almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una	
	volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'as-	
	semblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizza-	
	tori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indi-	
	cazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro cinque	
	giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di	
	voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori	
	con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le modalità di votazione	
	seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore	
	può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più	
	di un promotore. L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega	
	sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento	
	del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei	
	promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.	
	L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua as-	
	senza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale,	

devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

